

PARTECIPAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI A PROCEDURE DI SELEZIONE DI ITALFERR S.P.A. PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI NATURA PRIVATISTICA. CAUSE DI ESCLUSIONE SPECIALI - ELENCO DELLE CONDOTTE CHE COSTITUISCONO GRAVI ILLECITI PROFESSIONALI.

In coerenza con le finalità stabilite dal Codice Etico e dalla Policy Anticorruzione del Gruppo FS di garantire, con regole di comportamento unitarie all’interno del Gruppo, la conduzione degli affari improntata a principi di legalità, integrità e trasparenza, nonché di completezza delle informazioni, e l’effettuazione della selezione dei fornitori in base a valutazioni obiettive aventi ad oggetto, oltre al prezzo, anche la qualità e gli altri requisiti di necessità ed utilità aziendale e tenuto conto, altresì, dei principi e delle regole di Gruppo sui presidi di prevenzione e di controllo finalizzati alla conformità con le normative applicabili, i principali framework internazionali e gli impegni assunti dalle Società del Gruppo con terze parti in materia di sanzioni economiche e finanziarie, si dispone quanto segue.

Il presente atto trova applicazione agli affidamenti di qualsiasi importo.

Nell’esperimento di procedure per l’affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, ovvero di concessioni, indette dalle strutture competenti delle Società del Gruppo, deve essere inserita nella disciplina di gara una clausola con la quale la Società procedente/la Committente si riserva la facoltà di escludere motivatamente i concorrenti, candidati o offerenti ovvero, in caso di subappalto, di negare l’autorizzazione al subappalto agli operatori economici, per i quali ritenga non sussistere adeguata affidabilità professionale in quanto:

A. risultino essere incorsi:

- 1) nella risoluzione per inadempimento di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture o di concessione affidati dalla Società procedente o da altra Società del Gruppo FS;
- 2) nella mancata stipula del contratto di lavori, forniture o servizi affidato dalla Società procedente o da altra Società del Gruppo FS nel termine fissato per proprio fatto e colpa;
- 3) nella mancata presa in consegna, per proprio fatto e colpa, di lavori, forniture o servizi affidati dalla Società procedente o da altra Società del Gruppo FS;
- 4) nella dichiarata non collaudabilità di lavori, servizi e forniture oggetto di un contratto stipulato con la Società procedente o con altra Società del Gruppo FS;
- 5) nella violazione, nel corso dell’esecuzione di precedenti contratti ovvero in occasione della partecipazione a precedenti procedure, di una qualsiasi delle norme contenute nel

Via V. G. Galati, 71 – 00155 Roma

Italferr S.p.A.
Società con socio unico soggetta alla direzione
e coordinamento di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.

Sede legale: Via V. G. Galati, 71 – 00155 Roma
Capitale Sociale Euro 14.186.000,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. 06770620588 – P. Iva 01612901007 – R.E.A. 541241



Member of CISQ Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

UNI/PdR 74



Codice Etico¹ e nella Policy Anticorruzione² del Gruppo FS, accertata con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante.

Le predette fattispecie rilevano per tre anni dalla commissione del fatto³.

Su tali circostanze la Committente o la Società procedente motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa.

- B.** risultino essere destinatari di Sanzioni Economiche e Finanziarie⁴, direttamente o indirettamente, secondo i criteri applicativi della normativa di riferimento e/o abbiano posto in essere condotte (anche omissive) che violino le Misure di *Trade Compliance*⁵.

Costituisce causa di esclusione dalla procedura di selezione, ovvero causa ostativa al rilascio dell'autorizzazione al subappalto, la sussistenza:

- i) nei confronti degli operatori economici di Sanzioni Economiche e Finanziarie, nei termini indicati, alla data di effettuazione della verifica, mentre non sarà rilevante l'eventuale sussistenza di tali Sanzioni alla data di pubblicazione del bando/ricezione della lettera di invito/presentazione dell'offerta qualora fossero venute meno alla data della verifica; e
- ii) di condotte (anche omissive) di violazione delle Misure di *Trade Compliance* da parte degli operatori economici rilevanti rispetto all'oggetto specifico dell'affidamento. Le violazioni delle Misure di *Trade Compliance* rilevano per tre anni dalla commissione del fatto.

Le Società del Gruppo verificano, in particolare, al momento del controllo dei requisiti che l'offerente, ovvero nel caso di subappaltatore, il subappaltatore, sia destinatario di Sanzioni Economiche e Finanziarie, né direttamente né indirettamente, secondo i criteri applicativi della normativa di riferimento,

¹ Il Codice Etico del Gruppo FS è disponibile all'indirizzo internet <http://www.fsitaliane.it>, sezione "Il Gruppo FS", sottosezione "Governance", sottosezione "Codice Etico" e può essere scaricato e stampato on-line o di cui potrà essere chiesta in ogni momento copia cartacea.

² La policy Anticorruzione del Gruppo FS è disponibile all'indirizzo internet <http://www.fsitaliane.it>, sezione "Il Gruppo FS", sottosezione "Etica, compliance e integrità" e può essere scaricata e stampata on-line o di cui potrà essere chiesta in ogni momento copia cartacea.

³ Per «fatto» si intende nel caso: *sub* 1) la risoluzione del contratto; *sub* 2) la mancata stipula del contratto nel termine fissato; *sub* 3) la mancata presa in consegna nel termine fissato; *sub* 4) il verbale (o qualsiasi altro atto proveniente dalla committente) di non collaudabilità; *sub* 5) la violazione delle norme del Codice Etico o della Policy Anticorruzione del Gruppo FS.

⁴ Qualsiasi sanzione economica o commerciale o misura restrittiva promulgata, emanata, applicata, imposta o fatta valere dall'Unione Europea, dalla Repubblica Italiana, dall'*Office of Foreign Assets Control* del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d'America, dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e/o dal dipartimento del Tesoro del Regno Unito.

⁵ Per Misure di *Trade Compliance* si intendono misure restrittive di natura commerciale (es. misure di *export control*) promulgate, emanate, applicate, imposte o fatte valere dall'Unione Europea, dalla Repubblica Italiana (es. UAMA-Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento), dal *Bureau of Industry and Security* degli USA che vietano, limitano o sottopongono a uno specifico iter autorizzativo determinati flussi commerciali in base alle caratteristiche dei beni/tecnologie e/o dei Paesi di destinazione e/o degli usi/utilizzatori finali.



nonché la sussistenza di qualsiasi situazione ostativa all'aggiudicazione in base alla normativa applicabile alla Società del Gruppo.

Le Società verificano, altresì, la sussistenza di violazioni di Misure di *Trade Compliance* risultanti, a titolo esemplificativo, da fonti pubbliche ovvero da pubblicazione di provvedimenti delle autorità giurisdizionali o di altre autorità competenti in materia.

A tale fine, le Società del Gruppo acquisiscono apposita dichiarazione dall'offerente, ovvero dal subappaltatore, con riserva di effettuare una verifica delle condizioni di fatto e di diritto in essa contenute attraverso i mezzi ritenuti più adeguati, incluso lo *screening* delle Liste Sanzioni Economiche e Finanziarie⁶ e/o l'acquisizione di dati sulla composizione proprietaria e di controllo dell'offerente e/o con riserva di valutare, nel caso di violazioni di Misure di *Trade Compliance*, la loro rilevanza rispetto all'oggetto specifico dell'affidamento.

* * *

⁶ Liste di soggetti (persone fisiche o giuridiche) sottoposte a congelamento dei fondi e risorse economiche o ad altre restrizioni finanziarie, commerciali o operative derivanti dall'applicazione di Sanzioni Economiche e Finanziarie.